

Spett.

Ufficio IX – Ambito territoriale di Pisa

Via pascoli 8

56125 Pisa (PI)

A mezzo pec usppi@postacert.istruzione.it

Spett.

Istituto Tecnico Statale Cattaneo

Via Catena 3

56028 San Miniato (PI)

Pisatd070007@pec.istruzione.it

**Oggetto richiesta di conciliazione ex CCNL conciliazione ed arbitrato
comparto scuola del 2001**

Spett. Ufficio Ufficio IX – Ambito territoriale di Pisa,

Il sottoscritto **Dott. Montagnani Andrea**, C.F.:

nato a Pontedera (PI) il 18.02.1979 e residente in :

premesso che

- Lo scrivente è inserito nelle graduatorie di istituto dell'Istituto Carlo Cattaneo di San Miniato (PI) per la classe di concorso A019 (Diritto – ora A046), con scuola capofila ITC Pesenti di Cascina (PI)
- Lo scrivente ha conseguito la laurea in Giurisprudenza in data 6 ottobre 2005.
- Alla data di conseguimento della laurea, stante il piano di studi seguito e all'epoca vigente, lo stesso era idoneo per l'insegnamento della materia di diritto.
- Lo scrivente ha svolto servizio di docenza su posto comune dal 14.12.2015 al 30.06.2016, dal 29.08.2016 al 31.08.2016, dal 05.10.2016 al 30.06.2017 e dal 28.08.2017 al 28.08.2017 presso l'Istituto Cattaneo di San Miniato (PI).
- Lo scrivente a seguito di successivo rilievo del Dirigente scolastico

dell'IIS Santoni di Cascina in punto di asserita carenza di idoneo titolo all'insegnamento, pur ritenendo che il proprio titolo fosse idoneo all'insegnamento - in base al principio del *tempus regit actum*, va considerato la normativa vigente al momento del suo conseguimento - si prodigava per superare gli esami, solo oggi invece richiesti dalle più recente normativa per poter insegnare Diritto presso le scuole superiori.

- A fronte di ciò il Dirigente Scolastico dell'IIS Santoni di cascina inopinatamente emetteva provvedimento del 03.05.2018 con cui provvedeva al depennamento del graduatorie della III fascia per il triennio 2014-2017 e decurtazione dei punti maturati per il detto triennio.
- Lo scrivente, superati i detti esami si è nuovamente iscritto nelle graduatorie di istituto, pero la decurtazione dei punti pregiudica la possibilità di conseguire supplenze per il corrente anno scolastico.

Considerato che

Quanto al decreto d depennamento, lo stesso è permeato da nullità in quanto effettua il depennamento dalla graduatoria quanto alla classe di concorso A019 senza richiamare corrispondenza alcuna, ma alla data del 18.07.2017 la classe di concorso per cui la scrivente può insegnare è la A046.

L'atto è quindi radicalmente nullo.

Quanto al merito della questione, si ricorda come i requisiti necessari sono quelli validi al momento del conseguimento del titolo, altrimenti si porrebbe a carico del lavoratore un gravoso onere di integrazione del titolo di studio conseguibile - laurea -- al solo fine di poter insegnare, quando il titolo all'epoca in cui è stato conseguito era pienamente idoneo all'insegnamento.

Pertanto, essendo il lavoratore uscito dal "circuito di studio" avendo conseguito titolo idoneo, questi può essere al limite sottoposto ad una richiesta di altro ed diverso titolo quale può essere una abilitazione tramite TFA. PAS, SISS o quant'altro, ma non può vedersi richiedere il medesimo titolo - laurea i giurisprudenza - ma con una diversa composizione del piano

di studi ormai completato.

In proposito ai requisiti di partecipazioni a procedure concorsuali - e tale è una procedura di chiamata per scorrimento di graduatorie - l'assenza di sistematicità e l'incomprensibilità del dato normativo sul punto sono confermati anche dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 105/2015, che specifica quanto di seguito, in tema di requisiti di accesso ai concorsi pubblici per la scuola: "*... la nuova disciplina per l'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie impone il possesso del diploma di laurea e dell'abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore;*

– tenuto conto della disposizione legislativa sulla frequenza triennale e dell'avvenuta indizione dell'ultimo concorso con d.m. 1° aprile 1999, con il d.m. n. 460 del 1998 è stata introdotta una disciplina transitoria applicabile al primo concorso a cattedre successivo al 1° maggio 2002, stabilendo che possono essere ammessi a detto concorso i candidati privi di abilitazione [...]

Alla luce del quadro normativo così delineato, può essere compiutamente affrontata la doglianza della ricorrente, secondo cui la disposizione contenuta nell'art. 2 del bando, impedendo la partecipazione al concorso ai titolari di diploma di laurea conseguito dopo l'anno accademico 2002-2003, ha omesso di attualizzare e aggiornare al 2012 la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 2 d.m. n. 460 del 1998, creando una irragionevole disparità di trattamento tra candidati laureatisi sino al 2003 e candidati laureatisi nell'arco successivo"

Pertanto, anche il Consiglio di Stato prende atto della situazione, statuendo che, per il concorso pubblico, è titolo idoneo all'insegnamento la laurea vecchio ordinamento, conseguita anche in data successiva al 2001, in quanto, ove non venisse riconosciuto tale titolo, si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito la

medesima laurea entro l'anno accademico 2002-2003, ammessi al concorso a cattedre, e candidati che hanno conseguito identica laurea negli anni accademici immediatamente successivi.

Tale impostazione risulta confermata anche dal TAR Lazio, con ordinanza cautelare n. 3684/14, circa l'inserimento dei laureati successivamente all'anno 200/2001 nelle graduatorie di istituto: *"...ritenuto, ad un primo sommario esame, che sussiste il fumus boni iuris tenuto conto, in particolare, della sovrapposibilità del percorso di studi effettuato dalla ricorrente (diploma di laurea in Scienze Politiche conseguito nel 2006 secondo il piano di studi del vecchio ordinamento) rispetto a quello di coloro che hanno conseguito il medesimo diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, anteriormente all'a.a. 2000/2001..."*.

In via subordinata il servizio svolto è comunque **da computarsi come servizio svolto come "altre attività di insegnamento"** (si veda nota n. 3 al punto D della tabella ministeriale relativa alla valutazione di titoli e servizi per l' graduatorie di istituto di III fascia per complessivi n. 3 punti per anno

Tutto ciò premesso e considerato parte istante chiede di essere convocato per il tentativo facoltativo di conciliazione fine di:

- 1) vedersi riattribuire il punteggio ingiustamente decurtato con decreto del D.S: dell'Istituto Santoni di Pisa prot. 1692 del 03.05.2018, previa revoca e/o annullamento del detto decreto.
- 2) In subordine, che venga comunque assegnato l'ulteriore punteggio di n., 6 punti qualificando il servizio svolto negli aa.ss. 2014-2017 come "altre attività di insegnamento".

Pisa, lì 16.07.2018

Dott. Montagnani Andrea

